

## **ORDINANZA N°03/2001**

### **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994, n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'articolo 16, 1° comma, come modificato dall'art. 2 della legge 30.06.2000 n° 186/2000, che prevede la nuova categoria dei servizi portuali, quali servizi a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali;
- VISTA** la legge 27 febbraio 1998 n. 30 art. 8 comma 11bis che ha classificato il porto di Gioia Tauro di rilevanza economica internazionale di categoria I classe II ;
- VISTO** il D.P.R. 16 luglio 1998 istitutivo dell'Autorità Portuale del porto di Gioia Tauro, affidando alla stessa i compiti di cui alla legge 84/94, ed il successivo D.M. in data 4 agosto 1998 col quale sono stati individuati i limiti della circoscrizione territoriale dell'autorità stessa ;
- VISTO** il D.M. 2 agosto 1999 di nomina del Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale del porto di Gioia Tauro;
- VISTO** il D.M. 3 agosto 2000 per la proroga alla nomina del Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale del porto di Gioia Tauro;
- CONSIDERATO** che tali servizi portuali sono individuati dall'Autorità Portuale attraverso una specifica regolamentazione da emanare in conformità ai criteri vincolanti fissati con Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione;
- CONSIDERATO** che il Ministro ha emanato al riguardo, il Decreto Ministeriale 06.02.2001 n° 132;
- TENUTO** conto della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Unità di gestione infrastrutture per la Nav. e Demanio Marittimo protocollo n° DEM3/1940 del 31.07.2001;
- CONSIDERATO** che per ciclo delle operazioni portuali si intende l'insieme delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito, movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale rese in ambito portuale e finalizzate al passaggio del carico o di parte di esso da una nave ad un'altra o ad altra modalità di trasporto e viceversa;
- TENUTO** conto del fatto che per specialità dei servizi portuali si intende la particolare competenza tecnica del fornitore degli stessi, rappresentata anche dalla disponibilità di attrezzature e/o macchinari specificatamente dedicati alla fornitura del servizio;
- TENUTO** conto inoltre che per complementarietà ed accessarietà dei servizi portuali si intende la caratteristica degli stessi rappresentata dal rapporto

funzionale con le operazioni portuali e dal contributo che i servizi possono fornire per migliorare la qualità delle operazioni portuali in termini di produttività, celerità e snellezza e che risultino necessarie per eliminare i residui o le conseguenze indesiderate delle attività del ciclo delle operazioni portuali;

**CONSIDERATO** infine che l'Autorità Portuale, oltre ad individuare i servizi portuali operanti in porto deve determinare annualmente il numero massimo delle autorizzazioni da rilasciare per lo svolgimento di ciascun servizio portuale e stabilire un termine per la presentazione delle domande;

**CONSIDERATO** inoltre che l'Autorità Portuale è tenuta a determinare il canone annuale che le imprese autorizzate a svolgere i servizi portuali devono versare nonché l'ammontare della cauzione da prestare a garanzia degli obblighi derivanti dall'autorizzazione;

**TENUTO** conto che la medesima Autorità Portuale deve determinare, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 06.02.2001 n° 132 i requisiti di carattere tecnico ed organizzativo necessari allo svolgimento dei servizi portuali;

**SENTITA** la Commissione Consultiva Locale, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.M. 06.02.2001 n° 132, nella seduta del 27/9/2001;

**VISTI** gli atti d'ufficio;

#### **ORDINA**

È approvato l'allegato regolamento relativo all'individuazione dei servizi portuali, ai sensi dell'art. 16 comma 1) Legge 84/94, come modificata dalla Legge 186/2000, ed alle procedure per il rilascio della relativa Autorizzazione, prevista dall'art. 16 comma 3) della Legge 84/94.

Il predetto Regolamento entra in vigore a far data dal **5/10/2001**.

È fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare tale Regolamento.

I contravventori, oltre a rispondere in sede civile e penale per danni alle persone od alle cose che possano derivare dallo svolgimento delle attività autorizzate, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca reato, della violazione dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, come depenalizzato dal D.L.vo 507/99.

Gioia Tauro, 01/10/2001

**F.to IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott. Mario BUSCEMI**

# **Regolamento relativo all'individuazione dei servizi portuali, ai sensi dell'art. 16 comma 1) Legge 84/94, come modificata dalla Legge 186/2000, ed alle procedure per il rilascio della relativa Autorizzazione, prevista dall'art. 16 comma 3) della Legge 84/94.**

## **ART. 1**

### **Individuazione dei Servizi Portuali**

Nel porto di Gioia Tauro sono individuati i seguenti servizi portuali in quanto prestazioni specialistiche, complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali:

1. Riparazione e manutenzione contenitori;
2. Sorveglianza e vigilanza antifurto e antincendio;
3. Servizio Shuttle;
4. Noleggio di mezzi meccanici di sollevamento e traslazione;
5. Rizzaggio e derizzaggio, fissaggio merce, taccaggio auto, ecc., su navi, vagoni e carri ferroviari.

*Il sopracitato elenco di servizi portuali ha natura meramente esemplificativa e non esaustiva, rimanendo in facoltà dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, sentita la Commissione Consultiva Locale, di procedere alla sua modifica, in base alla variazione del livello e della qualità dei traffici portuali.*

## **ART. 2**

### **Contenuto dei vari servizi portuali**

I servizi individuati al precedente articolo sono caratterizzati dai seguenti contenuti di seguito descritti:

1. **Riparazione e manutenzione contenitori:** Attività per il ripristino e la conservazione dell'idoneità al contenimento del trasporto merci.
2. **Sorveglianza e vigilanza antifurto e antincendio:** Attività svolta da personale munito di apposite qualifiche ed attrezzature mirate ad evitare che la merce venga sottratta o venga sottoposta a rischio di incendio.
3. **Servizio Shuttle:** Attività di trasporto merci anche containerizzate all'interno dell'ambito portuale.
4. **Noleggio di mezzi meccanici, di sollevamento e traslazione:** Attività di noleggio di mezzi meccanici con relativo conduttore a favore di imprese portuali ex art. 16 o 18 della Legge 84/94;
5. **Rizzaggio e derizzaggio, fissaggio merce, taccaggio auto, ecc., su navi, vagoni e carri ferroviari:** Attività di fissaggio del carico a bordo di navi, di carri e vagoni ferroviari mediante rizze, tornichetti, spessori, tacchi, blocchi ecc. ed attività inverse;

## **ART. 3**

### **Presentazione delle domande**

Tutti coloro che intendono svolgere servizi portuali nell'ambito portuale di Gioia Tauro devono essere preventivamente autorizzati ai sensi dell'art. 16 comma 3, della Legge 28.01.94 n° 84 e successive modifiche ed integrazioni.

Per conseguire l'autorizzazione, gli interessati devono presentare apposita istanza in bollo come da fac-simile allegato, corredata dei dati ivi previsti e dalla seguente documentazione:

- a) L'istanza deve recare, se impresa individuale: il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza del titolare; se società: la denominazione sociale nonché l'indicazione dell'attività da svolgere per cui viene rilasciata l'autorizzazione, la sede dell'impresa o della società, con dichiarazione di man leva dell'amministrazione per eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio dell'attività;
- b) Certificato di iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. corredato dell'attestazione che nell'ultimo quinquennio la Ditta non è stata sottoposta a misure concorsuali, nonché dal Certificato Generale del Casellario Giudiziale del titolare o del legale rappresentante ( in caso di Società degli Amministratori e dei componenti del Collegio sindacale) Il suddetto certificato dovrà inoltre riportare il nulla – osta ai fini dell'articolo 10 della Legge 31.05.1965 n° 575 e successive modificazioni.
- c) Elenco nominativo e relativi dati anagrafici degli Amministratori e degli eventuali Soci che ricoprono cariche sociali (ovvero del titolare se impresa individuale), nonché dell'eventuale Procuratore;
- d) Piano operativo aziendale non inferiore ad un anno con un piano di investimenti suddiviso per settori, di costi presumibili e di prospettive di traffici.
- e) Relazione sulla capacità tecnica ed organizzativa, basata sulla sussistenza di un complesso di beni mobili e immobili, macchinari o mezzi meccanici o navi o altri strumenti necessari per lo svolgimento del servizio che si intende svolgere, da dimostrare con la presentazione di un elenco dei predetti mezzi, recante il titolo legittimante il loro possesso (proprietà, locazione, leasing);
- f) Fatturato realizzato nell'ultimo triennio;
- g) Organigramma dei dipendenti comprensivo dei quadri dirigenziali, necessario all'espletamento delle attività programmate, suddiviso per livelli e profili professionali con l'indicazione dei dipendenti già in organico ed iscritti nel libro paga e l'eventuale ulteriore numero di unità da inserire nella produzione attraverso l'istituto del distacco, nonché della mobilità, indicando in particolare quanti dei dipendenti sono in contratto di formazione professionale.
- h) Piano di Sicurezza relativo alle lavorazioni.
- i) Polizza assicurativa relativa ad eventuali danni che dovessero essere arrecati a persona e/o cose durante l'espletamento dei servizi portuali che preveda un massimale di € 1.500.000 per ogni infortunio/sinistro occorso.
- j) Dichiarazione attestante che:
  - nei confronti del proprio personale dipendente è stato o sarà applicato il trattamento retributivo/normativo minimo di cui al CCNL Unico di riferimento per i lavoratori dei porti, sottoscritto in data 27.07.2000, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Ministeriale 06/02/2001, n° 132, e della Legge 84/94 come modificata dalla Legge 186/2000;
  - l'impresa opera nel pieno rispetto della Legge 23.10.1960 n° 1369 in materia di divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, avuto riguardo alla disciplina prevista dall'art. 17 comma 2 della Legge 84/94;
  - l'impresa è a conoscenza delle disposizioni in materia di sicurezza delle operazioni portuali derivanti dal D. L.vo 272/99 e dai regolamenti e ordinanze vigenti nel Porto di Gioia Tauro.

**L'istanza di cui alla lettera a) del presente articolo dovrà essere presentata presso l'Autorità Portuale di Gioia Tauro entro il 31 ottobre di ciascun anno e, per l'anno in corso entro il 16/11/2001; tali termini sono da considerarsi perentori, ai sensi dell'art. 3 comma 2, D.M. 06/02/2001 n° 132.**

In tutti i casi previsti dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni ( L. 15/68, L. 127/97, L. 191/98, DPR 403/98, D.P.R. 445/2000), gli stati, i fatti e le qualità personali di cui sopra possono essere comprovati con dichiarazioni sostitutive della normale certificazione.

Non può essere autorizzato allo svolgimento dei servizi portuali chi sia stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure

per contrabbando, truffa, appropriazione indebita o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione; tale requisito va riferito al titolare dell'impresa individuale ovvero in caso di Società, agli amministratori e ai componenti del collegio sindacale.

L'Ufficio Demanio dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro può richiedere ulteriore documentazione finalizzata ad accertare l'effettivo possesso della capacità tecnico – organizzativa della Ditta richiedente.

#### **ART. 4**

##### **Rilascio autorizzazioni**

Le autorizzazioni sono rilasciate con provvedimenti dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, nel termine massimo di giorni 90 dalla ricezione dell'istanza, ovvero dell'ulteriore documentazione richiesta a completamento della stessa, con conseguente iscrizione dell'impresa e dei suoi dipendenti nel registro delle imprese autorizzate, di cui all'art. 5 del D.M. n° 132/2001, entro i limiti numerici, stabiliti di volta in volta dall'Autorità Portuale, sentita la Commissione Consultiva Locale ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.M. 132/2001, **entro il 15 Settembre di ciascun anno**, tenuto conto della realtà portuale di Gioia Tauro.

Per l'anno in corso, i limiti numerici saranno fissati, mediante la procedura suindicata, entro il 15 Ottobre.

Nel medesimo termine di 90 giorni dal ricevimento dell'istanza, ovvero dell'ulteriore documentazione richiesta, l'Autorità Portuale notifica alla Ditta istante l'eventuale provvedimento di rigetto motivato.

#### **ART. 5**

##### **Durata dell'autorizzazione**

L'Autorizzazione ha efficacia annuale ad eccezione dell'autorizzazione rilasciata nel corso del 2001, che avrà scadenza 31/12/2002.

Su richiesta motivata dell'Impresa può essere rilasciata un'autorizzazione pluriennale per un periodo non superiore a quattro anni, ai sensi dell'art. 3 comma 6, D.M. n° 132/2001.

#### **ART. 6**

##### **Canone - Cauzione**

Prima del rilascio dell'Autorizzazione, la Ditta interessata dovrà versare sul conto corrente acceso presso la Banca Antoniana Popolare Veneta – Agenzia di Gioia Tauro – ABI 5040 CAB 81370, intestato all'Autorità Portuale di Gioia Tauro, il canone annuale minimo provvisorio, determinato in £. 5.000.000 (€2.582,28).

Entro il mese di gennaio di ciascun anno detto canone verrà incrementato in misura pari all' 1% del fatturato effettivamente conseguito dall'impresa autorizzata nell'anno trascorso.

All'atto della presentazione della quietanza attestante l'avvenuto pagamento del canone suindicato, la Ditta interessata dovrà altresì produrre idonea cauzione, stipulata nei modi di legge (polizza fideiussoria bancaria o assicurativa in regola con la vigente normativa sul bollo), a garanzia degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, pari a € 25.822,84 a favore dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, avente i seguenti requisiti:

- avere la sottoscrizione del rappresentante dell'Ente Fideiussore autenticata dal notaio, che dovrà altresì attestare la capacità del firmatario di impegnare l'Ente almeno fino all'ammontare della somma assicurata;
- prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 C.C.;
- garantire l'operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro;
- essere valida fino allo svincolo della stessa.

## **ART. 7**

### **Personale dipendente – Formazione**

Il personale dipendente dell'Impresa autorizzata, di cui alla lettera g) dell'art. 3, deve obbligatoriamente essere in possesso delle conoscenze e delle abilitazioni professionali inerenti le mansioni da svolgere, avuto particolare riguardo alle attività lavorative in ambito portuale ed alla normativa in materia di sicurezza del lavoro portuale.

In difetto, l'Impresa autorizzata è tenuta ad avviare il predetto personale a percorsi di formazione/informazione relativi alla predetta materia, i cui programmi dovranno essere concordati di volta in volta con l'Autorità Portuale di Gioia Tauro.

## **ART. 8**

### **Altri requisiti ed obblighi dell'impresa autorizzata**

L'Impresa autorizzata è altresì tenuta:

- a) comunicare le tariffe per i servizi offerti all'Autorità Portuale, che le renderà pubbliche, assicurando la più ampia trasparenza, garantendo uguale trattamento a parità di condizioni alle imprese che ne richiedano i servizi;
- b) a non utilizzare durante lo svolgimento dei servizi portuali, personale diverso dal proprio, esplicitamente adibito alle attività autorizzate, di cui alla lettera g) del precedente art. 3, fatta salva la possibilità di utilizzare lavoratori portuali temporaneamente avviati alla somministrazione di mere prestazioni lavorative, a mente dell'art. 17 comma 2, Legge 84/94;
- c) a conservare per l'intero periodo di validità dell'autorizzazione il livello di capacità tecnica ed organizzativa corrispondente a quella documentata al momento della presentazione dell'istanza;
- d) a comunicare tassativamente per iscritto all'Autorità Portuale ogni variazione riguardante i dati di cui al precedente articolo 3, entro giorni cinque dal verificarsi della variazione;
- e) a consentire all'Autorità Portuale l'effettuazione di ispezioni, controlli, sopralluoghi e quant'altro necessario al fine di accertare in ogni momento la regolarità ed efficienza dei servizi portuali espletati.

## **ART. 9**

### **Decadenza dall'Autorizzazione - Sospensione**

La decadenza dall'Autorizzazione può essere dichiarata dall'Autorità Portuale, oltre che nei casi di mancata osservanza degli obblighi di cui al precedente articolo 8, anche nelle seguenti ipotesi:

- a) Omesso pagamento del canone annuale;
- b) Abusiva sostituzione nell'esercizio delle attività autorizzate;
- c) Applicazione ingiustificata e non autorizzata di tariffe diverse da quelle rese pubbliche;
- d) Inadempienza degli obblighi derivanti dall'Autorizzazione rilasciata, ovvero imposti da norme di legge o di regolamento;
- e) Inadempienza alle ordinanze o alle prescrizioni impartite dalle Autorità competenti in materia di sicurezza sul lavoro.

L'Autorità Portuale, prima di dichiarare la decadenza, fissa un termine di giorni trenta entro il quale l'interessato ha facoltà di presentare le proprie deduzioni, a norma dell'art. 3 comma 7) D.M. n° 132/2001.

L'iscrizione può essere temporaneamente sospesa, nei casi di cui al presente articolo, in attesa degli accertamenti in merito e dell'adozione dei conseguenti provvedimenti, nonché nelle ipotesi contemplate dall'art. 60 del D.L.vo 272/99.

## **ART. 10**

### **Autoproduzione**

I servizi portuali possono essere sempre autoprodotti dalle imprese di cui all'art. 16, 18 e 21, comma 1, lett. a) della Legge 84/94 o dalle navi che operano in regime di self handling, ovvero dotate di mezzi, risorse e personale propri, ed adeguati allo svolgimento dei servizi.